Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 15 marzo 1932 - Anno X** — **Numero 62**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2140.**

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1835.**

Aggiunzione alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaro denominato « Bismarck ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaro denominato « Bismarck » da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 300 il chilogramma, e, cioè, a L. 1,50 per ogni sigaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 35. — MANCINI.

LEGGE 29 febbraio 1932, n. **149.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est, e a nord-est di piazza del Duomo in Milano, e sono state dettate norme circa il piano regolatore approvato con R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est, e a nord-est di piazza del Duomo in Milano, e sono state dettate norme circa il piano regolatore approvato con R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1609, con le seguenti modificazioni:

« Il comma 2° dell'art. 2 è soppresso »;

All'art. 2, comma 3°, alle parole « imponibile catastale, depurato dell'imposta fondiaria, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7,50 per cento » sono sostituite le altre: « imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento »;

« Il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso »;

All'art. 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge »;

Il testo dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Per la zona compresa tra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca, rimangono ferme le norme stabilite nel Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, restando fissato in anni dieci il termine assegnato alla esecuzione del piano, e con estensione ai trapassi di proprietà per i fabbricati di queste zone della disposizione contenuta nell'art. 8 del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 150.

Concessione ai rivenditori di generi di monopolio del supplemento di aggio per lo smercio del sigaro « Bismarck ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1930-VIII, n. 1634;

Visto il regolamento 5 luglio 1928-VI per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso ai rivenditori dei generi di monopolio sul prezzo di vendita al pubblico dei sigari « Bismarck », oltre l'aggio normale, il supplemento di aggio nella misura del 4,50 %.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 151.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Esio ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Premeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2511, col quale il comune di Esio veniva aggregato a quello di Premeno;

Vista la deliberazione del 3 novembre 1931 del podestà di detto Comune colla quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Premeno funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Esio è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Premeno è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Premeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 152.

Conferma in servizio, dal 1° gennaio al 30 giugno 1932, dei quattordici impiegati a ferma temporanea della Direzione generale del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1494;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto 24 luglio 1931, n. 972;
Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1931 indicante i quattordici impiegati a ferma temporanea in servizio della Direzione generale del Fondo per il culto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono confermati in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1932 fino al 30 giugno 1932 e con i medesimi corrispettivi, i quattordici impiegati a ferma temporanea della Direzione generale del Fondo per il culto, per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione del carico delle entrate del detto Fondo per il culto.

Art. 2.

Le vacanze, che eventualmente saranno per verificarsi nel personale di cui al precedente articolo, non saranno rimpiazzate.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 19 del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto — esercizio 1931-1932 — e sarà rimborsata dal Fondo per il culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 56. — FERZI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932.
Norme concernenti le varie gestioni dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, 16 maggio 1926, n. 897, 22 dicembre 1930, n. 1739, e la legge 11 maggio 1931, n. 535;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, è autorizzato:
a) ad investire nella costruzione, sistemazioni e arredamenti di convitti-colonie somme non superiori a L. 3.000.000;
b) a dare a mutuo all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato somme non superiori a lire 2.500.000 rimborsabili in 20 semestralità anticipate al saggio del 6 %.

Art. 2.

L'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, e l'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico, istituiti per provvedere alle relative spese di previdenza, assistenza sanitaria, assistenza orfani, sussidi e prestiti, assumono la denominazione unica « Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ».
Nei riguardi dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni non sono applicabili le disposizioni dell'art. 81 del regolamento approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519.

Art. 3.

Sono unificate le gestioni:
a) dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, del Comitato Locchi, di Villa Marina XXVIII Ottobre e dei convitti-colonia di cui all'art. 1;
b) dei sussidi di malattia per i portalettere rurali, della Fondazione Alessandrini, della Cassa mutua telefonica (sezione malattia) e delle ex Mutue già trasferite all'Istituto di mutualità e previdenza per il personale postale, telegrafico e telefonico.
Per le gestioni così unificate restano ancora separati i rispettivi patrimoni.

Art. 4.

Con la gestione unificata di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, l'Istituto provvede all'assistenza sanitaria di tutti i dipendenti dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni con criteri uniformi, salva l'osservanza delle speciali disposizioni stabilite per gli agenti rurali dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 5 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 188. — VESPIGNANI.

(2346)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 febbraio 1932.
Norme relative all'espletamento del IX Concorso nazionale per la vittoria del grano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i propri decreti 30 dicembre 1927, emanato di concerto coi Ministri per l'economia e per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1928, reg. n. 1 Economia nazionale, foglio n. 37, e 27 maggio 1930, emanato di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1930, reg. n. 4, foglio n. 400, contenenti le norme relative all'espletamento del Concorso nazionale per la vittoria del grano;
Visto il proprio decreto 20 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1931, reg. n. 14 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 226, con il quale è stato bandito il IX Concorso nazionale per la vittoria del grano;

Decreta:

Articolo unico.

Alla tabella *B*, indicante i premi per la gara nazionale, annessa al decreto del Capo del Governo 20 maggio 1931,

citato nelle premesse, è sostituita quella annessa al presente decreto.

La classificazione dei concorrenti ammessi alla gara nazionale del IX Concorso per la vittoria del grano sarà formata con il metodo dei punti, secondo le modalità appresso indicate:

Gruppo *A*. — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito il massimo di punti 50 alla produzione unitaria assoluta, di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla lavorazione del terreno, di punti 5 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 5 al metodo di semina, di punti 5 alle cure culturali, di punti 5 alla dotazione di bestiame e di punti 5 al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Gruppo *B*. — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito un massimo di punti 50 alla produzione unitaria relativa (rapporto tra la produzione conseguita dal concorrente e quella media della zona circostante comprendente terreni similari), di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla lavorazione del terreno, di punti 5 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 5 al metodo di semina, di punti 5 alle cure colturali, di punti 5 alla dotazione di bestiame e di punti 5 al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Gruppo *C*. — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito un massimo di punti 25 alla produzione unitaria assoluta e un massimo di punti 25 alla produzione unitaria relativa. Per gli altri elementi di giudizio valgono le puntuazioni stabilite per l'assegnazione dei premi dei gruppi *A* e *B*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Tabella dei premi per la gara nazionale.

CATEGORIE	Premi	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
Grandi aziende agrarie	1°	1 da 50.000	2 da 50.000	1 da 50.000
	2°	1 da 25.000	2 da 25.000	1 da 25.000
	3°	1 da 20.000	2 da 20.000	1 da 20.000
	4°	1 da 16.000	2 da 16.000	1 da 16.000
	5°	1 da 12.000	2 da 12.000	1 da 12.000
Medie aziende agrarie	1°	1 da 30.000	2 da 30.000	1 da 30.000
	2°	1 da 20.000	2 da 20.000	1 da 20.000
	3°	1 da 16.000	2 da 16.000	1 da 16.000
	4°	1 da 12.000	2 da 12.000	1 da 12.000
	5°	1 da 8.000	2 da 8.000	1 da 8.000
Piccole aziende agrarie	1°	1 da 20.000	2 da 20.000	1 da 20.000
	2°	1 da 16.000	2 da 16.000	1 da 16.000
	3°	1 da 12.000	2 da 12.000	1 da 12.000
	4°	1 da 8.000	2 da 8.000	1 da 8.000
	5°	1 da 5.000	2 da 5.000	1 da 5.000

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1931.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e successive modificazioni, nonchè il titolo decimo del relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia;

Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, portante le norme per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1928, n. 1132; nonchè il relativo regolamento, approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 2343, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Vedute le designazioni dei presidenti e degli esperti in materia giuridica, fatte dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Vedute le designazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati, fatte dalle competenti Associazioni sindacali nazionali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge 3 aprile 1926, n. 563; nonchè dei sanitari aventi speciale competenza scientifica e professionale e di quelli abilitati all'assistenza domiciliare per la tubercolosi;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali — di cui all'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 — è costituita come appresso:

1. Presidenza:

Messina dott. Nicola, consigliere di Cassazione, presidente effettivo;

Miraulo dott. Gaetano, consigliere di Cassazione, presidente supplente.

2. Persone esperte in materia giuridica:

Navarrini avv. prof. Umberto, membro effettivo;

Ferrara dott. Andrea, consigliere di Cassazione, membro effettivo;

Grisostoni-Marini avv. prof. Gaetano, membro supplente;

Lener dott. Angelo, consigliere di Cassazione, membro supplente.

3. Sanitari con speciale competenza scientifica e professionale:

Diez dott. prof. Salvatore, membro effettivo;

Ranelletti dott. prof. Aristide, membro supplente;

Di Nola dott. prof. Angelo, membro supplente;

Marulli dott. Alberto, membro supplente.

4. Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare per la tubercolosi:

Cherubini dott. prof. Lorenzo, membro effettivo;

Mendes dott. prof. Guido, membro effettivo;

Signorelli dott. prof. Angelo, membro supplente;

Marulli dott. Alberto, predetto, membro supplente.

5. Rappresentanti i datori di lavoro industriale:

Liverani avv. Armando, membro effettivo;

Codogni Ugo, membro supplente.

Rappresentanti i datori di lavoro agricolo:
Ferroni avv. Ferruccio, membro effettivo;
De Micheli avv. Errico, membro supplente.

6. Rappresentanti di assicurati industriali:
Petrone Corrado, membro effettivo;
Passeretti prof. Raffaele, membro supplente.

Rappresentanti gli assicurati agricoli:
Gattamorta rag. Giordano, membro effettivo;
Venturi avv. Augusto, membro supplente.

Art. 2.

L'ufficio di segreteria è tenuto dal dott. Baccaro Alfonso, in qualità di segretario effettivo, e dal dott. Carloni Carletto, in qualità di supplente.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1932.
Istituzione del Comitato nazionale per la canapa presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di costituire un Comitato nazionale per lo studio dei problemi relativi alla canapicultura ed all'industria della canapa;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il Comitato nazionale per la canapa presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato ha lo scopo di fare proposte per il perfezionamento tecnico ed economico dei sistemi di coltivazione, di lavorazione e di commercio della canapa e prodotti derivati, con particolare riguardo al coordinamento tra le attività agricole e quelle industriali e commerciali inerenti alla canapa nonchè alla valorizzazione del prodotto.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste od in sua vece dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ed è composto da canapicultori ed industriali della canapa e da rappresentanti delle organizzazioni interessate, scelti come appresso:

tre canapicultori, designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, ed uno designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

tre industriali canapieri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

di un rappresentante per ciascuna delle: Confederazione nazionale fascista dei commercianti, Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'industria, del Sindacato nazionale tecnici agricoli e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

del direttore generale dell'Agricoltura e del direttore generale del Credito agrario e delle Casse di risparmio presso il Ministero dell'agricoltura;

di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni.

Il Comitato nazionale sarà costituito sulla base delle designazioni predette con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed inizierà immediatamente i propri lavori.

Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(2331)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Navigazione generale italiana », « Compagnia finanziaria marittima » e « Società italiana di servizi marittimi ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle Società anonime « Navigazione generale italiana », « Compagnia finanziaria marittima » e « Società italiana di servizi marittimi » le quali espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione delle due ultime nella prima;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione tra le Società anonime « Navigazione generale italiana », « Compagnia finanziaria marittima » e « Società italiana di servizi marittimi », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a 15 giorni, purchè, in aggiunta delle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto nel « Giornale di Genova ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1932.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione delle aziende marittime da eseguirsi mediante apporto da parte della « Compagnia italiana transatlantica » alla Società « Florio » e assunzione da parte di quest'ultima della denominazione « Tirrenia ».

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1931, numero 1434;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, la legge 28 maggio 1925, n. 796, e il R. decreto-legge 15 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678;

Vista la istanza presentata dalle Società anonime « Florio » e « Compagnia italiana transatlantica » nella quale si espone il progetto di concentrazione di aziende marittime, da eseguirsi mediante apporto di attività da parte della « Transatlantica » alla « Florio » e assunzione da parte di quest'ultima della nuova denominazione « Tirrenia »;

Ritenuto che la detta concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la concentrazione delle aziende marittime da eseguirsi mediante apporti da parte della « Compagnia italiana transatlantica » alla Società « Florio », e assunzione da parte di quest'ultima della denominazione « Tirrenia », rendendosi così applicabili, in quanto occorra, alle deliberazioni che per la effettuazione della concentrazione saranno adottate dai soci delle dette società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37; e qualora vengano adottate deliberazioni prevedute negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni medesime e contro di esse è consentita l'opposizione, è ridotto a quindici giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(2348)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-65 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Antonio di Antonio e della Marusic Antonia, nato a Opacchiasella il 2 novembre 1899 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

Marusic Maria di Francesco, nata a Opacchiasella il 7 ottobre 1897, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(665)

N. 50-66 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marusic Teresa fu Antonio e della fu Peric Anna, nata a Opacchiasella il 21 ottobre 1889 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(666)

N. 50-67 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Antonio fu Francesco e della fu Peric Maria, nato a Opacchiasella il 25 ottobre 1874 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Antonia fu Giovanni Marusic, nata a Opacchiasella il 13 giugno 1871, moglie;
Marusic Luigi, nato a Opacchiasella il 15 settembre 1906, figlio;
Marusic Maria, nata a Opacchiasella il 23 settembre 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(667)

N. 50-68 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giuseppe fu Stefano e della fu Anna Pahor, nato a Opacchiasella il 16 febbraio 1872 e residente a Opacchiasella, è resituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Rosalia fu Giovanni Zavadlav, nata a Opacchasella il 1° settembre 1870, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(668)

N. 50-69 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marusic ved. Rosalia fu Giovanni Marusic e della fu Gorjan Maria, nata a Opacchiasella il 9 maggio 1853 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Francesca fu Giuseppe, nata a Opacchiasella l'11 settembre 1883, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(669)

N. 50-70 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Andrea di Francesco e della Jolen Anna, nato a Opacchiasella il 4 dicembre 1892 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Alberta fu Lodovico Pokrant, nata a Sementkovo (Polonia) il 5 aprile 1895, moglie;
Marusic Francesco, nato a Crenburgo l'8 marzo 1919, figlio;
Marusic Marcella, nata a Opacchiasella il 14 aprile 1922, figlia;
Marusic Edoardo, nato a Opacchiasella il 13 agosto 1924, figlio;
Marusic Marcello, nato a Opacchiasella il 26 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed

avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(670)

N. 50-75 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Antonio fu Giovanni e della fu Gorjan Maria, nato a Opacchiasella il 28 maggio 1855 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Giuseppina fu Antonio Marusic, nata a Opacchiasella il 23 settembre 1856, moglie;
Marusic Rodolfo, nato a Opacchiasella il 22 maggio 1894, figlio;
Marusic Antonia fu Antonio Pahor, nata a Novavilla il 20 maggio 1895, nuora;
Marusic Lodovico di Rodolfo, nato a Strnisce il 21 dicembre 1920, nipote;
Marusic Bogomiro di Rodolfo, nato a Kokrice il 1° marzo 1922, nipote;
Marusic Rodolfo di Rodolfo, nato a Opacchiasella il 9 gennaio 1925, nipote;
Marusic Maria Marta di Rodolfo, nata a Opacchiasella il 24 ottobre 1927, nipote;
Marusic Milano Albino di Rodolfo, nato a Opacchiasella il 25 maggio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(675)

N. 50-76 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marussic Giacomo fu Antonio e della fu Ostrouska Marianna, nato a Opacchiasella il 17 luglio 1844 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussic Francesco, nato a Opacchiasella il 1° agosto 1878, figlio;
Marussic ved. Caterina, nata a Opacchiasella il 22 ottobre 1886, figlia;
Marussic Giusto fu Ferdinando, nato a Opacchiasella il 29 ottobre 1910, nipote;
Marussic Lugi fu Ferdinando, nato a Opacchiasella il 12 ottobre 1913, nipote;
Marussic Anna fu Ferdinando, nata a Opacchiasella il 26 luglio 1915, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(676)

N. 50-77 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Francesco Giovanni fu Bartolomeo e della fu Maria Pahor, nato a Opacchiasella il 22 gennaio 1893 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Marussi».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Enrico, nato a Opacchiasella il 17 novembre 1902, fratello;
Murusic Luigi, nato a Opacchiasella il 25 febbraio 1910, fratello;
Marusic Giustina, nata a Opcchiasella il 24 aprile 1901, sorella;
Marusic Matilde, nata a Opacchiasella il 28 agosto 1904, sorella;
Marusic Vittoria di Andrea Stepancic, nata a Vertoia il 12 novembre 1895, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(677)

N. 50-78 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Andrea fu Giovanni e della fu Marusic Caterina, nato a Opacchiasella il 3 marzo 1849 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Amalia, nata a Opacchiasella il 13 dicembre 1878, figlia;
Marusic Giuseppe, nato a Opacchiasella il 13 febbraio 1900, figlio;
Marusic Maria, nata a Opacchiasella il 19 maggio 1888, figlia;
Marusic Lucia Emilia, nata a Opacchiasella l'8 dicembre 1897, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(678)

N. 50-79 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Francesco fu Stefano e della fu Pahor Anna, nato a Loquizza il 13 agosto 1867 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Amalia fu Giovanni Marusic, nata a Boscomalo il 1° giugno 1870, moglie;
Marusic Stanislao, nato a Boscomalo il 29 luglio 1903, figlio;
Marusic Miroslao, nato a Boscomalo l'11 luglio 1903, figlio;
Marusic Luigi, nato a Boscomalo il 3 maggio 1910, figlio.
Marusic Carlo, nato a Boscomalo il 18 luglio 1895, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(679)

N. 50-80 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Giovanni fu Andrea e della fu Blazic Anna, nato a Loquizza il 12 gennaio 1858 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(680)

N. 50-82 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Giovanni fu Andrea e di Cek Antonia, nato a Novavilla (Opacchiasella) il 27 novembre 1896 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Luigia di Francesco Marusic, nata a Boscomalo il 17 giugno 1896, moglie;
Marusic Federico, nato a Tomadio il 18 agosto 1921, figlio;
Marusic Floriana, nata a Novavilla il 12 aprile 1923, figlia;
Marusic Stanislao, nato a Opacchiasella il 30 settember 1925, figlio;
Marusic Maria, nata a Opacchiasella il 25 giugno 1927, figlia;
Marusic Albino, nto a Opacchiasella il 17 luglio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(682)

N. 50-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Marusic Luigi fu Andrea e della Cek Antonia, nato a Novavilla (Opacchiasella) il 19 luglio 1901 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic ved. Antonia fu Giuseppe Cek, nata a Brestovizza il 19 aprile 1862, madre;
Marusic Maria di Andrea Pahor, nata a Novavilla il 10 giugno 1906, moglie;
Marusic Valeria, nata a Opacchiasella il 15 luglio 1926, figlia;
Marusic Aurelia, nata a Opacchiasella il 15 ottobre 1927, figlia;
Marusic Erminia Iolanda, nata a Opacchiasella il 25 ottobre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(683)

N. 50-84 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giuseppe di Vincenzo e di Tomazic Caterina, nato a Loquizza il 16 marzo 1876 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Anna di Valentino Paic, nata a Opacchiasella il 21 dicembre 1884, moglie;
Marusic Luigi, nato a Loquizza il 2 febbraio 1912, figlio;
Marusic Maria, nata a Vertozza il 7 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(684)

N. 50-85 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Antonio fu Antonio e fu Ballaben Lucia, nato a Gradisca il 4 settembre 1870, e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini

dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(685)

N. 50-86 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Pierantonio fu Giuseppe e fu Medeot Maria, nato a Capriva di Cormons il 25 giugno 1875 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Marussig Emilia di Carlo Marangon, nata a Capriva il 30 maggio 1878, moglie.

Marussi Maria, nata a Capriva il 10 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(686)

N. 50-93 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Marussig vedova Angela fu Antonio Toss e di Gioseffa Concion, nata a Gradisca d'Isonzo il 26 settembre 1863 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Giacomo fu Giacomo, nato a Gradisca il 17 maggio 1891, figlio;

Marussig Maddalena fu Leonardo Nardon, nata ad Aiello il 16 ottobre 1892, nuora;

Marussig Carla, nata a Gradisca il 2 agosto 1914, nipote;

Marussig Riccardo, nato a Gradisca il 6 maggio 1921, nipote;

Marussig Angelina, nata a Gradisca il 22 agosto 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(693)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 8 marzo 1932-X, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 29 febbraio 1932, n. 111, portante modifiche al regime doganale del burro.

(2358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 59.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.25	Oro	371.91
Svizzera	374.90	Belgrado	—
Londra	70.30	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.795	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148 —	Norvegia	3.85
Belgio	2.695	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.615	Svezia	3.90
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.50	Danimarca	3.90
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	73.325
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.90	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.275	Consolidato 5 %	82.65
Dollaro Canadese	17.25	Obblig. Venezie 3,50%	83.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	465877 431662 414721	300 — 300 — 300 —	Pistolese Elvira, Pistolese Maria, Pistolese Giulia di Luigi, dom. in Napoli, nelle due ultime rendite leggasi « nubile »; con usuf. a Pistolese Elvira fu *Gennaro*, moglie di Consiglio Biagio, dom. in Rionero in Vulture (Potenza).	Intestate come contro; con usuf. a Pistolese Elvira fu *Emidio-Gennaro*, moglie di Consiglio Biagio, dom. come contro.
»	449332	790 —	*Orfani Paolo* fu Pietro, dom. in Corte Palasio (Milano).	*Arfani Giacomo detto Paolo*, dom. come contro.
» » » » 3.50 %	60765 279995 324990 405503 713816	1.250 — 400 — 565 — 600 — 38,50	Nigro Lucrezia, Franceschina e *Cristina* di Moisè, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Grimaldi (Cosenza).	Nigro Lucrezia, Franceschina e *Maria-Cristina* di Moisè, minori ecc. come contro.
3.50 % mista	4911	70 —	Caputo *Filomena* fu Giovanni, nubile, dom. a S. Chirico Raparo (Potenza).	Caputo *Maria-Filomena* di Giovanni, nubile, dom. come contro.
3.50 %	688664	35 —	Scaglia Giuseppe fu Giacomo, dom. in Portula (Novara).	Scaglia Giuseppe fu Giacomo, *minore sotto la tutela di Scaglia Pietro*, dom. come contro.
»	506436	35 —	Vicario Adelaide fu Carlo, *nubile*, dom. in Cocconato (Alessandria).	Vicario Adelaide fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Nervo Domitilla ved. Vicario*, dom. come contro.
»	506437	35 —	Vicario Antonietta fu Carlo, *nubile*, dom. come la precedente.	Vicario Antonietta fu Carlo, *minore* ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	287592	85 —	Ferrero Teresa fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Ferrero Adolfo, dom. in Torino.	Ferrero Teresa fu *Cesare*, minore ecc. come contro.
3.50 %	760369	273 —	Colli Guglielmina, Nino e Pia fu Edoardo, minori sotto la p. p. della madre Pasciuti *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Colli Edoardo, dom. in Parona Lomellina (Pavia); con usuf. vital. a Pasciuti *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Colli Edoardo, dom. come sopra.	Colli Guglielmina, Nino e Pia fu Edoardo, minori sotto la p. p. della madre Pasciuti *Maria-Antonia* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % »	165824 166572	20 — 45 —	Troccoli Amalia di Nicola, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Venosa (Potenza).	Troccoli Amalia di Nicola, *moglie di Andrinoli o Andrioli Domenico-Erman-Pietro*, dom. come contro.
»	221269	5 —	Troccoli Amalia di Nicola, nubile, dom. in Salerno.	
3.50 %	395098	84 —	Campanella *Giuseppina* di Pasquale, moglie di Rindelli Michele, dom. in Laino Borgo (Cosenza).	Campanella *Maria-Giuseppa* di Pasquale, moglie ecc. come contro.
»	362760	381,50	Corbetta *Marianna* fu Paolo, moglie di Marzorati Edoardo, dom. in Como, vincolata.	Corbetta *Anna-Maria-Carmelina, detta Marianna* fu Paolo, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	184249	301 —	*Cappucci Annina* di Pasquale, moglie di Filippo Proto fu Luigi, dom. in Salerno, vincolata.	*Cappuccio Maria-Anna* di Pasquale, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	197804	15 —	Stabile *Sarina* fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Leone Giuseppa ved. Stabile, dom. in Alcamo (Trapani).	Stabile *Savina* fu Antonino, minore ecc. come contro.
»	480293	285 —	Nicola Cesare ed Angelo di Evasio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. a Nicola Evasio fu *Giovanni*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. a Nicola Evasio fu *Stefano*, dom. in Torino.
»	300285	165 —	Ghio *Giovanni* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Ghio Luigia fu Lorenzo, dom. in Rapallo (Genova).	Ghio *Benedetto-Giovanni* fu Agostino, minore ecc. come contro.
3.50 %	795277	1.827 —	Del Guerra Giuseppe e Giovan Battista fu Pietro, dom. in Pontedera (Pisa) ed altri, eredi indivisi di Del Guerra Silvestro ecc., con usuf. a Buti *Sestilia* fu Francesco, nubile, dom. in Crespina (Pisa).	Intestata come contro; con usuf. a Buti *Maria-Sestilia* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	299198	3.000 —	*Cavallo* Onorata di Filippo, moglie di Cavallo Celso di Aventino, dom. in Costigliole d'Asti (Alessandria).	*Borio* Onorata di Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	7353	585 —	Artusato *Domenica*, Mario, Luigi, Luigia, Elena ed Armida fu Italico, *minori* sotto la p. p. della madre Belussi Angelina, ved. di Artusato Italico, dom. in Motta di Livenza (Treviso).	Artusato *Dina-Luigia-Domenica, detta Domenica*, Mario, Elena, Luigi ed Armida fu Italico, *i due minori* sotto la p. p. della madre Belussi Angelina ved. di Artusato Italico dom. in Motta di Livenza (Treviso), *e aventi diritto alla successione di Artusato Luigia* fu Italico.
3.50 %	773556	146 —	Spadacenta Paolo di Carlo, dom. in Napoli.	Spadacenta Paolo di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli.
»	713356	87,50	Vierin Benedetto, Luigi, Cecilia ed *Arsillo* fu Giulio-Placida, minore sotto la p. p. della madre Perotto Giovanna di Gregorio, ved. di Vierin Giulio-Placido, dom. in Aosta (Torino).	Vierin Benedetto, Luigi, Cecilia ed *Alcide* fu Giulio-Placido, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 5 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA

(2321)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 131 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, numero 666;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vengono approvati i nuovi organici del personale di P. S. e si autorizza il Ministero dell'interno a bandire concorsi per l'assunzione del personale in corrispondenza dei posti vacanti nei ruoli degli organici stessi;
Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1931 con cui è stato bandito un concorso per l'ammissione di 127 volontari nella carriera dei funzionari di P. S. in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, riguardante le norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio nelle Amministrazioni statali;
Ritenuto che al concorso predetto son stati ammessi soltanto quattro concorrenti, mentre, nel tempo frattanto decorso, si sono resi vacanti altri otto posti cosicchè, anche se i quattro concorrenti predetti superassero l'esame rimarrebbero sempre disponibili 131 posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di 131 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti generali richiesti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e di quelli speciali relativi all'età ed alla statura richiesti dagli articoli 11 e 12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di P. S., del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno oppure:
a) del diploma finale rilasciato dall'Istituto di scienze sociali di Firenze prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale istituto superiore di sienze sociali « Cesare Alfieri » o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;
b) della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604

Art. 3.

Le prove di esame verseranno sulle materie indicate nel seguente programma:
1. Codice civile (Disposizioni preliminari - Libro primo - Principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);
2. Codice penale - Codice di procedura penale (Libro primo: disposizioni generali. Libro secondo: dell'istruzione);
3. Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
4. Elementi di economia politica;
5. Codice di commercio - Persone - atti - libri - società - fallimenti;
6 Elementi di legislazione corporativa;
7 Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, numero 62,
8 Storia civile d'Italia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri;
9. Lingua francese, di cui il candidato dovrà dar prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verseranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4
Le prove orali su tutto il programma.
Al complesso dei punti espressi in decimi ottenuti da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente, ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso corredate dai prescritti documenti dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo nel mese di maggio del corrente anno nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 6.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, l'assegno mensile di L. 704, oltre l'indennità di servizio speciale nella misura annua di L. 2640 e l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia e le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.
Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano conseguita l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso toricopratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale, i vincitori del concorso stesso saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.
Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2335)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di direttore nelle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, concernente l'ordinamento delle Regie scuole agrarie medie;
Vista la ministeriale 23 novembre 1931-X, n. 2574, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo autorizza a bandire un concorso per cinque posti, attualmente vacanti, di direttori nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

Fra i professori delle Regie scuole agrarie medie, provveduti di laurea in sicenze agrarie, con almeno un sessennio di anzianità di ordinario alla data del presente decreto, è aperto un concorso per titoli a cinque posti di direttore nel ruolo delle Scuole medesime.

Art. 2.

I direttori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo *A*, grado 6°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio annuo iniziale del grado di *L.* 22.000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 7000, misure anteriori al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, che, per effetto dello stesso decreto n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 19.360 e a L. 6160.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica) entro tre mesi dalla pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

I professori delle Regie scuole agrarie medie, che intendano partecipare al concorso interno, di cui al precedente art. 1, dovranno allegare alla domanda:

1° diploma di laurea in scienze agrarie, in originale, oppure in copia rilasciata in forma autentica;

2° titoli, documenti e pubblicazioni che sarà ritenuto utile produrre. Quest'ultime, possibilmente, in cinque esemplari;

3° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

4° elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Art. 5.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra, i figli dei caduti per la causa nazionale, gli insigniti di decorazioni al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2343)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 140 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1931 col quale fu indetto un concorso per esami a 140 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* della Amministrazione provinciale delle dogane;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 27 marzo 1931;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 140 posti di volontario nel ruolo del gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Punto prova orale	Votazione complessiva
1	Cambi Salvatore	9,58	7,75	17,33
2	Ciuffreda Girolamo	9,25	8,00	17,25
3	Scarinzi Fortunato	8,92	7,50	16,42
4	Prati Lino	8,25	8,00	16,25
5	Olivier Vittorio	9,42	6,75	16,17
6	Caruso Ferdinando	8,58	7,50	16,08
7	Vallese Francesco	8,50	7,55	16,05
8	Mortellaro Corrado	9,00	7,00	16,00
9	Accinni Francesco Paolo	7,42	8,50	15,92
10	Fuschino Giovanni	8,33	7,50	15,83
11	Sabatini Giovanni	8,50	7,30	15,80
12	Caliri Antonino	8,50	7,25	15,75
13	Sorace Santo	8,42	7,30	15,72
14	Guarnieri Mario	9,17	6,50	15,67
15	Re Giovanni	7,83	7,80	15,63
16	Barresi Faustino	8,33	7,25	15,58
17	Forino Geremia	7,83	7,60	15,43
18	Giliberti Gerardo	8,83	6,50	15,33
19	Correa Antonino	8,25	7,05	15,30
20	Grancagnolo Giuseppe	8,50	6,75	15,25
21	La Rosa Michele	8,17	7,00	15,17
22	Lauricella Giovanni	8,08	7,05	15,13
23	Criscuolo Giuseppe	8,58	6,50	15,08
24	Zanibelli Domenico	7,75	7,30	15,05
25	Geraci Francesco	8,00	7,00	15,00
26	Santi Pietro	7,92	7,05	14,97
27	Fameli Giuseppe	8,17	6,78	14,95
28	Gelsomino Mario	8,17	6,75	14,92
29	Rio Francesco	8,90	6,00	14,90
30	Bozza Mattia	7,83	7,05	14,88
31	Castellano Gennaro	8,08	6,75	14,83
32	Marano Vincenzo	7,50	7,28	14,78
33	Fois Pietro	7,50	7,25	14,75
34	Consiglio Salvatore	7,75	6,98	14,73
35	Zafarana Francesco	8,00	6,72	14,72
36	Vittozzi Giuseppe	8,25	6,45	14,70
37	Carneglia Edoardo	8,17	6,50	14,67
38	Mazzara Rosario	7,75	6,90	14,65
39	Liberatore Dante	7,83	6,75	14,58
40	Formicola Nicola	7,83	6,72	14,55
41	Buzi Ettore	8,08	6,45	14,53
42	Mancuso Giacomo	8,50	6,00	14,50
43	Sezza Rizza Gaetano	8,45	6,00	14,45
44	Pinto Eugenio	7,92	6,50	14,42
45	Cantini Guido	7,92	6,48	14,40
46	Amalfa Antonino	7,92	6,45	14,37
47	Sboto Giuseppe	7,58	6,75	14,33
48	Romanelli Rocco	7,83	6,47	14,30
49	Giaume Umberto	7,83	6,45	14,28
50	Russo Francesco	7,50	6,75	14,25
51	Corso Pompeo	7,50	6,72	14,22
52	Di Liberto Gaetano	8,00	6,20	14,20
53	Simeone Roberto	8,17	6,00	14,17
54	Sarnicola Ernesto	8,15	6,00	14,15
55	Moricca Giuseppe	7,83	6,25	14,08
56	Rao Rocco	7,25	6,80	14,05
57	Oliva Nunzio	7,75	6,25	14,00
58	Mallardo Giuseppe	7,75	6,22	13,97
59	Bellocchia Michele	7,95	6,00	13,95
60	Di Micco Vittorio	7,42	6,50	13,92
61	Alessandro Placido	7,67	6,23	13,90
62	Camossi Giovanni	7,58	6,27	13,85
63	Campopiano Umberto	7,83	6,00	13,83
64	Garofalo Gaetano	7,25	6,50	13,75
65	Pierro Amedeo	7,42	6,30	13,72
66	Cammarota Luigi	7,67	6,00	13,67
67	Denaro Salvatore	7,58	6,05	13,63
68	Cavallaro Umberto	7,58	6,00	13,58
69	Geraci Emanuele	7,50	6,00	13,50
70	D'Agata Alfio	7,17	6,10	13,27
71	Berlingeri Carlo	7,25	6,00	13,25
72	Valenti Armando	7,00	6,10	13,10
73	Rossitto Salvatore	7,00	6,05	13,05
74	Ascione Giuseppe	7,00	6,00	13,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2344)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.